
 Città di Moncalvo	COMUNE DI MONCALVO	 Unione Terre del Tartufo
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26/03/2021	

OGGETTO:

ALIQUOTE ANNO 2021 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore 20 e minuti 00

convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta è svolta in videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 6 del 27 marzo 2020. Sede virtuale dell'adunanza: sala consiliare. La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato nel manifesto di convocazione.

All'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ORECCHIA Christian	X	
2	MARZANO Barbara	X	
3	GIROLDO Andrea	X	
4	IPPOLITO Mirko	X	
5	MAFFEZZONI Guido Giambattista	X	
6	BONELLO Barbara	X	
7	BIANCO Pier Luigi	X	
8	VERNAGALLO Pietro	X	
9	ALEMANO Andrea	X	
10	ALESSIO Sergio	X	
11	MUSUMECI Diego	X	
12	ZONCA Mario	X	
13	SANDIANO Giovanni	X	
T O T A L E		13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ORECCHIA Christian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 21:18 si scollega il consigliere Mario Zonca, presenti e votanti n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i commi da 739 a 783, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 con i quali viene disciplinata l'imposta municipale propria (IMU) a seguito dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, come disposto dal comma 780, art. 1, Legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria – IMU, disciplinata dalla predetta Legge 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783, approvato con Deliberazione di C.C. n. 46 in data 30/09/2020;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 47 in data 30/09/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

Rilevato che:

- il comma 756, art. 1, Legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU approvate con la su citata Deliberazione di C.C. n. 47 in data 30/09/2020 nelle seguenti misure, che rispettano i limiti previsti dalla Legge 160/2019:

- a) Aliquota 4 per mille:
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- b) Aliquota 6,6 per mille:
Unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella);
- c) Aliquota 2 per mille:
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;
- d) Aliquota 0,5 per mille:
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- e) Aliquota 8,6 per mille:

Terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli indicati alle lettere precedenti.

Dato atto che le aliquote sopra indicate garantiscono la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentono la conservazione degli equilibri di bilancio;

Fatto presente che, confermando anche per l'anno 2021 l'aliquota ridotta dal 6,6 per mille, introdotta inizialmente con D.C.C. n. 5 del 30/03/2017, per l'unità abitativa appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella), vengono altresì confermate le condizioni per il riconoscimento dell'aliquota ridotta, le modalità di applicazione e gli adempimenti formali in capo al soggetto passivo, che prevedono:

1. l'unità immobiliare concessa in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale del comodatario, il quale deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa;
2. l'agevolazione decorre dalla data di inizio della concessione, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione del conduttore nei registri anagrafici di residenza all'indirizzo dell'immobile concesso in comodato, ovvero dal 1° gennaio dell'anno cui fa riferimento la dichiarazione in caso di concessione già in essere;
3. per poter beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune entro i termini di legge previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Il soggetto passivo è ugualmente tenuto a dichiarare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, negli stessi tempi sopra previsti;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che: *“Il termine per approvare le aliquote e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 1, comma 767 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*.

Dato atto che:

- con l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, è stato previsto il differimento al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- con decreto del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Considerato che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, art. 1, Legge n. 160/2019, la pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze avverrà, mediante semplice inserimento del testo della stessa nell'apposta sezione del Portale del federalismo fiscale, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 54/2019;

Atteso che alla data odierna il decreto di cui al predetto comma 756, art. 1, Legge n. 160/2019, non è stato approvato e che pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce dell'emanando decreto, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

La votazione, per appello nominale effettuato dal segretario, fornisce il seguente risultato presenti e votanti n.12

Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di confermare per l'anno 2021, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvate per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 30/09/2020, nelle seguenti misure:
 - a) Aliquota 4 per mille:
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
 - b) Aliquota 6,6 per mille:
Unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella);
 - c) Aliquota 2 per mille:
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;
 - d) Aliquota 0,5 per mille:
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - e) Aliquota 8,6 per mille:
Terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti.
- 3) Di precisare atto che per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6,6 per mille, di cui al precedente comma 2., lett. b), vengono confermate le condizioni per il riconoscimento, le

modalità di applicazione e gli adempimenti formali in capo al soggetto passivo, già previste per l'anno 2020 con la Deliberazione di C.C. n. 47 in data 30/09/2020, ossia:

1. l'unità immobiliare concessa in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale del comodatario, il quale deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa;
 2. l'agevolazione decorre dalla data di inizio della concessione, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione del conduttore nei registri anagrafici di residenza all'indirizzo dell'immobile concesso in comodato, ovvero dal 1° gennaio dell'anno cui fa riferimento la dichiarazione in caso di concessione già in essere;
 3. per poter beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune entro i termini di legge previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Il soggetto passivo è ugualmente tenuto a dichiarare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, negli stessi tempi sopra previsti;
- 4) Di riservarsi, qualora venga approvato il decreto di cui al comma 756, art. 1, Legge n. 160/2019, la verifica di coerenza delle aliquote ridotte con le prescrizioni che saranno ivi indicate.
- 5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.



COMUNE DI MONCALVO
PROVINCIA DI ASTI

a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

Moncalvo lì 20/03/2021

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to in originale Antonella Selva

b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
Visto il Regolamento sui Controlli Interni

esprime, in ordine alla regolarità contabile

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE CONTRARIO
 L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Moncalvo lì 20/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to in originale Michele Frison

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to in originale Dr. Christian Orecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 16/04/2021 al 01/05/2021.

Moncalvo, 16/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva in data _____

- per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000

Moncalvo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale

Moncalvo, 16/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello